



Venezia, 30 giugno 2016
Prot. n. 312476/2016 .

Ordinanza n. 409/2016

OGGETTO: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione agli episodi di violenza e degrado riconducibili anche all'abuso di sostanze alcoliche in Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e zone vicinali.-
Proroga.*

IL SINDACO

Premesso che:

- nei primi mesi dell'anno 2016, presso il Campo Santa Margherita di Venezia e nelle aree vicinali si è avuta una recrudescenza di fenomeni di violenza e degrado riconducibili in gran parte all'abuso di alcol da parte di soggetti aventi variegate connotazioni soggettive;
- detti soggetti, secondo le qualificate osservazioni degli operatori di polizia, dei gestori dei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed esercizi artigianali allocati in zona, nonché dei cittadini residenti presso il Campo Santa Margherita e le aree vicinali, erano tenacemente dediti all'abuso di sostanze alcoliche procacciate con le seguenti modalità:
 - giungendo in Campo con bevande alcoliche al seguito, acquistate per lo più presso locali della media e piccola distribuzione;
 - acquistando direttamente in Campo presso i pubblici esercizi, esercizi commerciali ed esercizi artigianali, le bevande alcoliche, salvo poi consumare le medesime fuori dai luoghi di somministrazione e fuori dai plateatici dei pubblici esercizi, sottraendosi così anche al qualificato e doveroso controllo situazionale dei gestori dei locali sopra menzionati;

Premesso, ancora, che i protagonisti dell'abuso di alcol sopra descritto erano:

- cittadini italiani e stranieri che si caratterizzavano per il non rispettare le regole della civile convivenza, per l'improvvisare concertini musicali con l'utilizzo di bonghi, tamburi e



IL SINDACO

similari provocando disturbo delle quiete pubblica nelle ore notturne e per lordare il suolo pubblico sia orinando sulle calli laterali sia essendo soggetti a frequenti conati di vomito;

- cittadini stranieri dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed a commettere reati contro il patrimonio, intrinsecamente dotati di spiccata pericolosità sociale, cui l'alcol forniva un quid pluris di eccitabilità estremamente deleterio per l'incolumità fisica delle persone presenti in loco;
- cittadini italiani residenti in città e nei comuni limitrofi, spesso di giovane età facenti uso di sostanze psicotrope che, grazie alla combinazione di sostanze stupefacenti e abuso di alcol perdevano i freni inibitori e mettevano in atto comportamenti che finivano con il rappresentare un grave e concreto pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Considerato che gli atti di violenza posti in essere dai soggetti che abusavano dell'alcol si caratterizzavano molto spesso per l'utilizzo di colli di bottiglia rotti o di cocci di vetro utilizzati come armi da taglio;

Preso atto che tale grave situazione ha generato ripetuti interventi delle forze di polizia dello Stato e della polizia locale, anche mediante impegnativi servizi interforze, senza che la situazione abbia registrato sostanziali miglioramenti sotto il profilo dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Considerato che:

- il Sindaco, ai sensi dell'art. 2 del DM 5 agosto 2008 *“interviene per prevenire e contrastare...a) le situazioni urbane di degrado...che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali...fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcol”*;
- il Sindaco, ai sensi della medesima norma, *“interviene per prevenire e contrastare...b) le situazioni in cui si verificano comportamenti”* che *“impediscono la fruibilità”* del *“patrimonio pubblico”*, quale devono essere senz'altro considerati il Campo Santa Margherita e le aree vicinali, vista la spiccata connotazione aggregativa – sociale storicamente rivestita da dette aree;
- ai sensi dell'art.1 del medesimo decreto ministeriale 5 agosto 2008 per *“incolumità pubblica”* si intende l'integrità fisica della popolazione e per *“sicurezza urbana”* un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- tali beni sono senz'altro messi a repentaglio dalle descritte condotte di abuso delle bevande alcoliche e dell'utilizzo criminale di contenitori in vetro, utilizzati per infliggere gravi lesioni personali;



IL SINDACO

Dato atto che l'attività che il Sindaco è tenuto a porre in essere per la salvaguardia della comunità urbana ha anche caratterizzazioni di natura preventiva e che tale attività può quindi essere stimolata anche dalla sola presenza, massiva e persistente, di soggetti con qualità soggettive negative quali l'essere dediti:

- all'abuso di sostanze alcoliche,
- a condotte violente e/o minacciose;

Ricordato che il Sindaco, in data 14 aprile 2016, emetteva l'ordinanza n. 2016/206 per limitare l'assunzione indiscriminata ed incontrollata di bevande alcoliche, nonché l'utilizzo criminale di contenitori di vetro nell'area di Santa Margherita ed in particolare in *Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e alle attigue Rio Terà Canal, Rio Terà de la Scoazera, Calle del Nonzolo, Corte del Calderer, Sotoportego e Corte de le Carozze, Calle del Sangue o Brocheta, Sotoportego de l'Uva, Ponte e Calle del Forno, Calle del Cafetier, nel Sestiere di Dorsoduro e Calle Renier, Corte e Calle del Formager, Calle della Chiesa, Campiello del Traghetto, Ponte di Santa Margarita, Sotoportego e Corte del Fontego, Calle del Magazen, Ramo e Campiello Cappello, Calle de Mezo de la Vida, Calle del Scaleter, Ramo de la Mista, Calle Soranzo, Corte Vechia e attigua Calle del Forno, Corte Grifalconi, Campo San Pantalon, Ponte di San Pantalon, Calle e Crosera San Pantalon, Campiello de Cà Angaran, Calle dei Preti o del Pistor, Calle de la Scuola, Sotoportego e Calle del Cafetier attiguo alla Crosera San Pantalon, Sotoportego e Calle del Scaleter attiguo alla Crosera San Pantalon, Calle de la Saoneria e Calle Dolfin, Fondamenta Girardini (tra il Ponte dei Pugni e Campo San Barnaba), Campo San Barnaba, Sotoportego del Casin dei Nobili, Calle Lombardo, Fondamenta de la Toletta, Sacca de la Toletta; detta ordinanza, che qui si intende integralmente richiamata, ha vigenza fino alla notte del 30 giugno 2016.*

Preso atto che:

- la predetta ordinanza ha prodotto ottimi risultati, oggetto di pubblici riconoscimenti da parte sia degli operatori economici che della popolazione residente, limitando i modo sostanziale i comportamenti che originavano i fenomeni sopra richiamati di insicurezza urbana;
- nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale nr.2016/206 è stata effettuata una efficace attività di vigilanza da parte della polizia locale con la contestazione di un consistente numero di sanzioni amministrative;
- che tale attività di vigilanza persiste tuttora e genera un consistente numero di sanzioni;
- è necessario proseguire con la vigenza del provvedimento sindacale sopra richiamato almeno fino alla fine del mese di settembre in considerazione del fatto che una sua interruzione durante la stagione estiva porterebbe sicuramente ad un arretramento degli standard di sicurezza urbana e incolumità pubblica faticosamente ottenuti dalla polizia locale;



Ritenuto perciò necessario, vietare, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nell'area sopra identificata:

- a) l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, nella pubblica via eccezion fatta per lo spazio compreso entro un raggio di metri cinque dall'ingresso dei predetti locali di somministrazione e per i plateatici autorizzati;
- b) la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in contenitori di vetro eccezion fatta per le persone sedute a consumare una cena, anche se veloce o leggera (aperitivo-cena), all'interno di un pubblico esercizio o negli spazi concessionati;
- c) il trasporto senza giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione;
- d) il trasporto senza giustificato motivo e l'assunzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;

Visto l'art. 54 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

In Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e nelle attigue Rio Terà Canal, Rio Terà de la Scoazera, Calle del Nonzolo, Corte del Calderer, Sotoportego e Corte de le Carozze, Calle del Sangue o Brocheta, Sotoportego de l'Uva, Ponte e Calle del Forno, Calle del Cafetier, nel Sestiere di Dorsoduro e Calle Renier, Corte e Calle del Formager, Calle della Chiesa, Campiello del Traghetto, Ponte di Santa Margarita, Sotoportego e Corte del Fontego, Calle del Magazen, Ramo e Campiello Cappello, Calle de Mezo de la Vida, Calle del Scaleter, Ramo de la Mista, Calle Soranzo, Corte Vechia e attigua Calle del Forno, Corte Grifalconi, Campo San Pantalon, Ponte di San Pantalon, Calle e Crosera San Pantalon, Campiello de Cà Angaran, Calle dei Preti o del Pistor, Calle de la Scuola, Sotoportego e Calle del Cafetier attiguo alla Crosera San Pantalon, Sotoportego e Calle del Scaleter attiguo alla Crosera San Pantalon, Calle de la Saoneria e Calle Dolfin, Fondamenta Girardini (tra il Ponte dei Pugni e Campo San Barnaba), Campo San Barnaba, Sotoportego del Casin dei Nobili, Calle Lombardo, Fondamenta de la Toletta, Sacca de la Toletta è vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 06.00 del giorno successivo:

- a) l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, nella pubblica via eccezion fatta per lo spazio compreso entro un raggio di metri cinque dall'ingresso dei predetti locali di somministrazione e per i plateatici autorizzati;
- b) la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in contenitori di vetro eccezion fatta per le persone sedute a consumare una cena, anche se veloce o leggera (aperitivo-cena), all'interno di un pubblico esercizio o negli spazi concessionati;



IL SINDACO

- c) il trasporto senza giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione;
- d) il trasporto senza giustificato motivo e l'assunzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica, ex articolo 7-bis, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Il presente provvedimento è adottato in via d'urgenza ed entra in vigore immediatamente fino alle ore 06.00 del 3 ottobre 2016

Copia del presente provvedimento sia trasmesso, preventivamente alla sua esecuzione, al sig. Prefetto di Venezia.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per giorni quindici e pubblicata sul sito del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
Luigi Brugharo